

Tutela del territorio e sequestri di manufatti edilizi abusivi

IL CFS SEQUESTRA CASE DI LUSO ABUSIVE VICINO AL MARE: L'ABUSIVISMO SI CONFERMA "NON DI NECESSITA' " E RENDE NECESSARI E DOVEROSI I SEQUESTRI PREVENTIVI DA PARTE DELLA PG

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il fatto. Da un comunicato stampa del Corpo Forestale dello Stato si evidenzia come personale operativo ha provveduto ad operare un "SEQUESTRO RESIDENZE DI LUSO" in una nota zona di mare. Infatti "a seguito di una complessa attività di indagine condotta dagli uomini del Comando Stazione Forestale" di una nota località turistica alcune unità abitative sono state poste sotto sequestro. "Secondo quanto emerso dalle indagini i manufatti edilizi oggetto di sequestro, ville realizzate con notevoli caratteristiche di pregio e destinate a residenza turistica in una zona a vocazione strettamente agricola, sarebbero stati edificati mediante una lottizzazione abusiva in violazione alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e in totale difformità alle autorizzazioni edilizie che sarebbero state concesse per la messa in opera di manufatti adibiti all'esercizio di attività agricole."



© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il nostro commento. Questa operazione del CFS conferma che sul nostro territorio gran parte degli abusi edilizi che devastano l'ambiente non sono – come qualcuno ancora sostiene – “abusi di necessità”, ma vere e proprie attività finalizzate ad una edilizia superflua e secondaria che aggredisce la terra a fini puramente speculativi. Inoltre in questo caso il Corpo Forestale ha proceduto al sequestro dei manufatti. Ed è questo l'aspetto più importante, sotto il profilo del commento di principio giuridico, che vogliamo sottolineare. Perché oggi la necessità e doverosità del sequestro dei manufatti abusivi, soprattutto di quelli palesemente e fortemente in violazione di ogni regola urbanistica e paesaggistica, non può essere una scelta discrezionale in sede di accertamento di tali tipi di reato ma – a nostro modesto avviso – un preciso dovere della PG operante che solo attraverso il sequestro preventivo può effettivamente ed efficacemente raggiungere l'obiettivo primario di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Su questo punto la nostra posizione è stata sempre chiara e lineare in ogni sede seminariale ed editoriale.¹

¹ Dal volume **“Edilizia & Vincoli - La disciplina della tutela giuridica del territorio”** – a cura di Maurizio Santoloci, Valentina Stefutti e Valentina Vattani (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Il doveroso sequestro dei cantieri illeciti da parte della polizia giudiziaria. La P.G. ed il sistema penale rivestono un ruolo importantissimo nella strategia di contrasto agli illeciti edilizi. Ed in questo contesto il sequestro penale – attesa la sterilità delle procedure amministrative – assume a sua volta primaria rilevanza in fatto ed in diritto. Va infatti ricordato che il fine primario delle norme ambientali è quello di impedire che comportamenti illegali possano determinare danni irreversibili negli ecosistemi naturali. In particolare nel campo urbanistico-edilizio questo fine rappresenta base essenziale attesa la irreversibilità del danno prodotto con la modifica strutturale del territorio. È questa la ratio legis della norma che spesso si perde di vista...”

Consegue, dunque, che nel campo degli illeciti ambientali la funzione delle forze di polizia di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e/o reiterati abbia un rilievo prioritario. Infatti, il semplice limitarsi a comunicare la notizia di reato al PM, senza adoperarsi per stroncare la prosecuzione del reato stesso, non corrisponde ad un corretto comportamento applicativo della norma perché la situazione antigiuridica, oltre che continuare a restare in essere, genera poi danni spesso irreversibili. Nei reati contro il patrimonio, sarebbe illogico che un operatore di P.G. in flagranza di un furto in un appartamento, si limitasse ad accertare i fatti, prendere nota delle generalità dei responsabili ed inviare la comunicazione di notizia reato al PM, lasciando che i ladri in casa continuino ad operare il furto... Certamente i ladri sarebbero denunciati, ma ciò avrebbe esaurito il dovere operativo della PG? Certamente no. Il compito primario è quello di impedire la prosecuzione e/o reiterazione del furto e di sequestrare la refurtiva ed i mezzi per lo scasso.

Perché invece nei reati edilizi spesso ci si limita ad accertare il fatto, identificare e denunciare i responsabili e si va via lasciando che i soggetti denunciati proseguano nella loro attività edilizia illecita, portando il reato ad ulteriori ed irreparabili conseguenze? Infatti, nella maggior parte dei casi

Peraltro abbiamo sempre sostenuto che in tali casi è consigliabile – se ne ricorrono i presupposti - il sequestro preventivo in luogo del più modesto e scarsamente efficace sequestro probatorio, essendo quest'ultimo un sequestro “debole” ed inadatto per tali tipologie di illeciti e che si presta con estrema facilità ad essere reso vano per mancata convalida o – peggio – per convalida iniziale ma successivo dissequestro con restituzione dei manufatti abusivi ai responsabili sul presupposto che – comunque – il fine puramente probatorio è raggiunto da mezzi “concorrenti” quali foto, filmati, acquisizioni di elaborati tecnici e documenti vari.²

di abusi edilizi gli organi di polizia non ricorrono al sequestro e si limitano a documentare il fatto ed a comunicarlo al PM, magari rimettendo alla sua valutazione la possibilità di procedere al sequestro stesso in momento successivo. In realtà in tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all'organo procedente proprio sulla base del presupposto di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la PG, ma è invece doverosa e rituale. (...).”

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambienteditzioni.net): “ (...) A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza. Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere “probatorio” di tale sequestro ci si attende solo ed esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell'attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la mission del sequestro preventivo...). Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L'oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione alle dinamiche, alle sostanze, alle strutture, alle morfologie o quanto altro vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nelle fasi successive. Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l'esigenza cautelare posta alla base di tale tipo di sequestro e - dunque - esso è a quel punto inutile... Pertanto è facile che si giunga ad un dissequestro, soprattutto su istanza di parte, allorquando tali esigenze siano di fatto surrogabili da altri strumenti di prova. Ed è quello che sta accadendo sempre più spesso in relazione a diversi casi di (importanti) sequestri probatori eseguiti dalla P.G. ambientale, ma in ordine ai quali poi - dopo pochissimo tempo - il magistrato (su richiesta motivata della difesa) ha disposto il dissequestro dei beni e la restituzione al soggetto passivo sul presupposto che le esigenze cautelari probatorie sono cessate perché - ad esempio - sono state nel frattempo eseguite analisi dopo i campionamenti o perché i reperti fotografici e filmati sono totalmente esaustivi rispetto al citato regime di prova. D'altra parte in tal senso va richiamato il disposto dell'art. 262 del codice di procedura penale che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando “non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova”. Né si

A fronte di una espansione sempre più decisa ed incontrollata dell'abusivismo edilizio, soprattutto in aree pregiate e sottoposte a vincoli di protezione, il sequestro dei cantieri totalmente *contra legem* ci appare irrinunciabilmente doveroso proprio per raggiungere la finalità ultima della norma che è quella di prevenire un irragionevole consumo dei suoli in modo illegale, stante poi la irreversibilità del danno che nel campo dell'edilizia abusiva è palese (atteso che i ripristini della terra allo stato originario solo di fatto impossibili).

Maurizio Santoloci

Publicato il 24 aprile 2012

può certo surrogare tale preciso dettato con finalità di impedire la prosecuzione del reato atteso che tale finalità è riservata al sequestro preventivo (anche se poi – nella realtà delle cose concrete – spesso si sortisce l'effetto pratico di lasciare nella disponibilità dell'imputato o di altri il bene, anche in presenza dei presupposti che legittimerebbero il sequestro preventivo e dunque con il rischio di prosecuzione attiva del reato). In caso di restituzione del bene sequestrato, che pure spesso sorprende gli agenti firmatari del sequestro, nulla si può obiettare in tal contesto a livello procedurale, perché bene avrebbe fatto, invece, l'operatore di P.G. (come da sempre andiamo sostenendo) a procedere con un sequestro preventivo, istituito molto più robusto ed impegnativo sotto il profilo della tenuta sostanziale e rituale dato che si basa sulla necessità - appunto - di "prevenire" la reiterazione del reato e che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Ben oltre, dunque, le semplici esigenze di prova che - comunque - sono assorbite ed assicurate nel contesto anche di tale sequestro. (...)"

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)